



Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE
(assunta dal Commissario ad acta)

N. 25/EL del 23 DIC. 2015

OGGETTO: lite Società cooperativa Le Verdi Madonie c/ Consorzio ASI Caltanissetta in liquidazione – Gestione Separata IRSAP. Reclamo sentenza di fallimento n. 15/2015 emessa dal Tribunale di Termini Imerese.

VISTI:

- il D.A. n. 2456 del 27/10/2015 con il quale la Dott.ssa Maria Grazia Elena Brandara è stata nominata Commissario ad acta dell'IRSAP *"per l'adozione di tutti gli atti urgenti e indifferibili in mancanza dei quali l'ente subisce un danno certo e grave..."*;
- la allegata proposta del Dirigente Responsabile del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione Gestione Separata IRSAP che costituisce parte integrante del presente atto;

DATO ATTO che la medesima è corredata dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile;

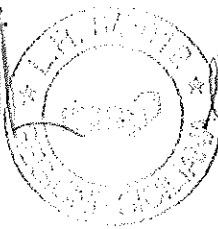
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

DETERMINA

Per quanto in premessa, approvare la proposta di determinazione predisposta dal Dirigente Responsabile del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione Gestione Separata IRSAP.

Il Vice Direttore Generale F.F.
Ing. Carmelo Viavattene

Il Commissario ad acta
Maria Grazia Elena Brandara





Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione - Gestione Separata IRSAP

Proposta di Determinazione del Presidente

OGGETTO: lite Società cooperativa Le. Verdi Madonie c/ Consorzio ASI Caltanissetta in liquidazione – Gestione Separata IRSAP. Reclamo sentenza di fallimento n. 15/2015 emessa dal Tribunale di Termini Imerese.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Sutera Sardo

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE SUTERA
SARDO**

CN = SUTERA
SARDO GIUSEPPE
O = non presente
C = IT

IL PRESIDENTE

VISTI:

- la L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012;
- la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;
- l'art. 8 della citata L.R. n. 8 del 12 gennaio 2012, riguardante il Presidente IRSAP;
- lo Statuto dell'IRSAP approvato con D.A. n.44/GAB del 06/03/2013, modificato con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 11 del 19/06/2013 e del C.d.A. n. 12 del 29/05/2014, ed in particolare l'art. 1, riguardante il Presidente IRSAP;
- l'art. 7 comma 1 della L.R. n. 10/2000 e s.m.i., che recita: "1. I dirigenti di struttura di massima dimensione comunque denominata, nell'ambito di quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 2, esercitano fra gli altri i seguenti compiti e poteri:", e specificatamente la lettera h dell'art. 7 che prevede: "h) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;"
- l'art. 10 della L.R. n. 8/2012, che nell'ultimo capoverso del comma 2) specificatamente prevede che "la competenza di cui alla lett. h) del predetto art. 7 della L.R. n. 10/2000 e succ. mod. ed int., è riservata al Presidente";
- l'art.18 comma 4 dello Statuto dell'IRSAP;
- la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 4/2013 con la quale sono stati forniti

2

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

indirizzi interpretativi dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013;

- l'art. 64 della L.R. n. 9/2013 che testualmente recita *"il Presidente dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonoma personalità giuridica sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012...in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."*
- il reclamo alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 15/2015, con la quale il Tribunale di Imerese ha dichiarato il fallimento della stessa società cooperativa;
- il decreto in calce al reclamo di cui sopra con cui la Corte di Appello di Palermo ha fissato per il giorno 5/2/2016 l'udienza di comparizione delle parti;
- la relazione del competente ufficio prot. n. 3036 del 18.12.2015, qui allegata, dalla quale si evincono i presupposti di fatto per la costituzione dell'Ente nel giudizio di appello;

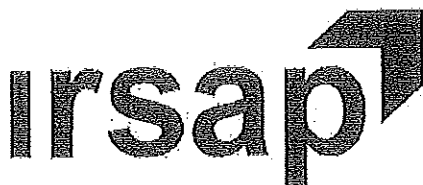
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 8/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle Gestioni Separate, di cui al comma 8 del più volte citato art.19, mantenendo le stesse autonoma legittimazione;

RITENUTO doversi costituire nel giudizio di appello che trattasi;

CONSIDERATO che:

- il "Regolamento per l'affidamento di incarichi legali", approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'IRSAP n. 16 del 31/07/2014, stabilisce all'art. 5 che l'affidamento dell'incarico debba essere regolato da un'apposita stipula di una convenzione da stipulare con il Professionista incaricato, contenente il valore della controversia, la determinazione del compenso con l'applicazione delle riduzioni previste ai sensi del D.M. n. 55/2014, l'indicazione delle spese di giustizia presuntivamente da sostenere e dell'acconto da corrispondere;
- con determinazione del Direttore Generale n 197 del 6.8.2014 è stato approvato lo schema di convenzione con i professionisti cui vengono conferiti incarichi legali, e nel prosieguo del presente elenco puntato vengono indicati i valori da inserire agli articoli da 6 a 9, per adeguare tale schema all'incarico da affidare con la presente determinazione;
- il valore della controversia da indicare all'art. 6 è pari ad euro 150.000,00;
- il compenso da indicare all'art.7 è pari ad in € 5.454,00;
- le spese di giustizia da indicare all'art. 8 sono pari ad € 0;





Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

- l'acconto sui compensi da indicare all'art. 9 è pari ad € 1.862,00;
- conseguentemente va impegnata la somma di € 5.454,00 oltre IVA e CPA sul Bilancio Irsap quale anticipazione;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza, in forza dell'art. 10 della L.R. n. 8/2012;

DETERMINA

1. Costituersi dinanzi la Corte di Appello di Palermo nel giudizio di appello avverso la sentenza di fallimento n. 15/2015 del Tribunale di Termini Imerese promosso con reclamo dalla società cooperativa Le Verdi Madonie.
2. Conferire l'incarico per la difesa del giudizio di cui al punto 1) all'Avv. GIUSEPPE BAUSTIERA del Foro di CALTANISSETTA individuato fra quelli regolarmente iscritti nell'Albo dei legali dell'IRSAP, secondo i criteri di scelta individuati nel vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, approvato con Deliberazione del CdA n.16 del 31.7.2014;
3. Il compenso professionale da corrispondere al legale incaricato ammonta ad € 5.454,00 oltre IVA e CPA;
4. Sottoscrivere con il professionista incaricato la convenzione contenente il valore della controversia, la determinazione del compenso con l'applicazione delle riduzioni previste ai sensi del D.M. n. 55/2014, l'indicazione delle spese di giustizia presuntivamente da sostenere e dell'acconto da corrispondere.





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 9/2012

Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

Il Dirigente Responsabile, estensore della superiore proposta di determinazione, esprime parere favorevole all'adozione della stessa.

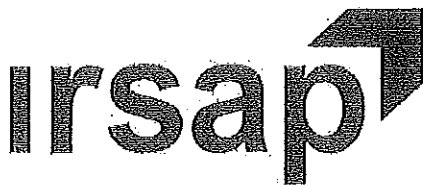
Il Dirigente Responsabile
dott. Giuseppe Sutera Sardo

Firmato digitalmente da

**GIUSEPPE SUTERA
SARDO**

CN = SUTERA
SARDO GIUSEPPE
O = non presente
C = IT





**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie dell'IRSAP, vista la superiore proposta di determinazione, esprime parere favorevole di regolarità contabile, dando atto che la spesa scaturente dall'adozione della presente determinazione trova copertura finanziaria al cap. 761 delle uscite del B.P. Irsap 2015, approvato.

Impegno n. 1318/2015

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Bilancio 2015

Cap. 761		
Stanziamento	€	6.000.000,00
Aumenti per impinguamenti	€	3.000.000,00
Diminuzione per storni	€	
Totale	€	9.000.000,00
Impegni già assunti	€	8.991.449,68
Impegno della presente	€	6.920,03
Totale impegni	€	8.998.369,71
Rimanente disponibilità	€	1.630,29

il Dirigente Area Risorse Finanziarie
Ing. Piero Re





Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Prot. N. 3036 del 18 DIC. 2015

NOTA TRASMESSA VIA PEC:
(art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)

Al Dirigente Responsabile
SEDE

Oggetto: lite Società cooperativa Le Verdi Madonie c/ Consorzio ASI Caltanissetta in liquidazione – Gestione Separata IRSAP. Reclamo sentenza di fallimento n. 15/2015 emessa dal Tribunale di Termini Imerese. Relazione tecnica.

Con nota mezzo mail del 30/11/2015 l'Avv. Giuseppe Balistreri ha trasmesso l'atto **all.1**, con cui la società cooperativa Le Verdi Madonie ha proposto reclamo alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n. 15/2015 **all.2**, con il Tribunale di Imerese ha dichiarato il fallimento della stessa società cooperativa.

L'udienza per la comparizione delle parti risulta fissata per il 5/2/2016.

Nel merito della questione, il fallimento della società cooperativa Le Verdi Madonie è stato richiesto dall'Ente con ricorso presentato alla sezione fallimentare del Tribunale di Termini Imerese, con mandato conferito all'avv. Giuseppe Balistreri giusta DP n. 3CL/2015 **all.3**, in considerazione dello stato di insolvenza della società conseguente al mancato pagamento di somme dovute al Consorzio quali canoni concessori ed altre spese inerenti l'affidamento in gestione del Frigomacello di Contrada Calderaro di proprietà dello stesso Consorzio.

Per quanto sopra, si trasmette la presente relazione corredata degli atti necessari per l'adozione dei dovuti provvedimenti in ordine alla costituzione in giudizio del Consorzio, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo all'udienza del 5/2/2016.

Si ribadisce, altresì, la necessità che vengano individuate le necessarie risorse finanziarie finalizzate alla costituzione dell'Ente nel giudizio di che trattasi, attesa l'insufficienza delle provviste disponibili.

Il Funzionario Direttivo
Dr. Francesco Balletti

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA



2001

STUDIO LEGALE ASSOCIATO DI VITA

Avv. Cinzia Di Vita
Avv. Flavio Di Vita
Piazza Finocchiaro Aprile, 7
90027 Petralia Sottana

ORIGINALE

Ecc.ma Corte di Appello di Palermo

URGENTE

Reclamo ex art. 18 L.F.

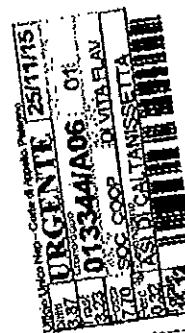
25 NOV. 2015

Per: la società Cooperativa Le Verdi Madonie avente sede in Geraci Siculo
c.da S. Antonio s.n.c., P.Iva e C.f. n. 04410430823, in persona del suo am-
ministratore Sig. Amato Carmelo elettivamente domiciliato in Petralia Sot-
tana, Piazza Finocchiaro Aprile, n. 7, presso lo studio dell'Avv. Flavio Di
Vita (C.F. DVTFVM69E10G511U) che lo rappresenta e difende per pro-
cura stesa in calce al presente atto, con dichiarazione di voler ricevere gli
avvisi di rito anche a mezzo telefax e/o al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata flavio.divita@cert.avvocatitermini.it

-reclamante

**Oggetto: sentenza di fallimento n. 15/2015 emessa dal Tribunale
di Termini Imerese in data 19/10/2015 e pubblicata in pari data**

- Consorzio per l'Area di sviluppo Industriale della Provincia di Cal-
tanissetta il liquidazione - Gestione in contabilità separata - in per-
sona del L.R.P.T.-, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Bali-
streri, procuratore costituito nel giudizio di primo grado
- Curatela del fallimento n. 15/2015 Tribunale di Termini Imerese, in
persona del curatore nominato Avv. Mario Parisi con studio in Pa-



Handwritten signature or initials.

lermo via Meucci n.9

- resistenti

Premesso che:

- a seguito di ricorso presentato dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caltanissetta in liquidazione, la società odierna istante veniva dichiarata fallita con la sentenza avverso la quale in questa sede si ricorre a Codesta Ecc.ma Corte adita;

- con la prefata sentenza si è dichiarato il fallimento della Le Verdi Madonie società Cooperativa in liquidazione con sede in Geraci Siculo (P. Iva 04410430823) in persona del liquidatore; si è nominato Giudice delegato la dott.ssa Emanuela Piazza e curatore l'Avv. Mario Parisi con studio in Palermo via Meucci n.9; si è ordinato al fallito di depositare in cancelleria entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori; si è disposto che il curatore proceda ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovano presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del fallito ovunque si trovino e che, non appena possibile, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla dichiarazione della sentenza dichiarativa di fallimento rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F.; con l'avvertimento che "Il mancato rispetto di tale termine

Ref

senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore" -
Art. 87 come modificato con decreto legge 83/2015-; si è stabilito il
giorno 25.02.2016 ore 9,30 nei locali del predetto Giudice delegato,
per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo e
onerato il curatore di procedere alle comunicazioni ai creditori e ai
terzi che vantano diritti reali o personali contro il fallito a mezzo
posta certificata ai sensi dell'art. 31 bis L.F.; si è assegnato ai credi-
tori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in posses-
so del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adu-
nanza di cui al punto che precede per la trasmissione via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nel-
l'avviso di cui all'art. 92 L.F. delle domande di insinuazione unita-
mente ai documenti, mandato alla cancelleria per la notifica della
presente sentenza al Pubblico Ministero ed alla società debitrice,
per la comunicazione per estratto al curatore ed ai ricorrenti, non-
ché per la trasmissione al registro delle imprese ai fini dell'annota-
zione.;

IN FATTO

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Termini Imerese, il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia



di Caltanissetta in liquidazione presentava istanza tesa ad ottenere la dichiarazione di fallimento dell'odierna reclamante.

A sostegno della propria domanda assumeva di essere creditore della somma di €. 37.060,87, portata dalla sentenza n. 280 emessa dal Tribunale di Caltanissetta divenuta definitivamente esecutiva.

Si costituiva la società Le Verdi Madonie, con memoria a firma del LRPT esponendo la storia dell'attività economica esercitata dalla società nell'ambito dell'allevamento e del commercio di bestiame, alla quale successivamente si è affiancata l'attività di macellazione condotta grazie all'affidamento della struttura denominata Frigo -Macello di Caltanissetta.

Proprio a causa di tale gestione sono sorti diversi contenziosi con l'ente affidatario che ha avanzato istanza di fallimento sulla scorta di una statuizione che ha definito uno dei giudizi intrapresi.

Nel corso del giudizio di primo grado diversi sono stati i rinvii tesi a trovare una definizione bonaria del rapporto, offrendo l'odierna reclamante, a riprova della volontà di saldare il proprio debito somme per complessive €. 13.000, 00.

Somme che successivamente il Consorzio ha ritenuto di dover restituire in quanto nelle more la società Le Verdi Madonie risultava cancellata dal registro delle imprese. Motivo per cui ha insistito nell'accoglimento della istanza di fallimento presentata.



Il Tribunale di Termini Imerese in accoglimento di tale domanda dichiarava il fallimento della società Le Verdi Madonie in liquidazione.

Tale sentenza si appalesa ingiusta ed erronea perché viola l'art. 1 del R.D. 267/1942 e dell'art. 2135 cc in quanto la società Le Verdi Madonie a r.l. non era assoggettabile alle norme sul fallimento e del concordato preventivo;

Il Tribunale di Termini Imerese ha errato nel qualificare l'odierna reclamante come società di tipo commerciale sulla base, come si legge a pag 2 della sentenza, della documentazione prodotta dalla creditrice e della relazione della Guardia di Finanza acquisita agli atti (c.f.r. Pag 2 della sentenza).

Il giudizio espresso sul punto appare erroneo sulla base del compendio documentale esistente.

In particolare, come è apprezzabile dall'esame della visura camerale, dalla stessa relazione elaborata dalla Guardia di Finanza e dagli atti di causa prodotti emerge con tutta evidenza che la società ha sempre esercitato un'attività economica finalizzata all'allevamento e al commercio di bovini e bufalini e, successivamente, dal 2004 in poi si è dedicata anche alla macellazione di carni (c.f.r. Comparsa di costituzione a firma del sig. Amato Carmelo).



Sulla base di tale indicazione non vi è dubbio alcuno sulla natura agricola dell'attività d'impresa esercitata dall'odierna reclamante ai sensi dell'art. 2135 cc.,

Anche a seguito della recente riforma del d.lgs n° 267/1942 deve ritenersi che l'imprenditore agricolo non sia soggetto a fallimento, trattandosi di procedura, come espressamente dispone l'art. 1 l. cit., riservata agli imprenditori commerciali.

Ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, peraltro, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, posto che la nuova formulazione dell'art. 2135 c.c. (a seguito del d.lgs. n. 228 del 2001) ha comportato un notevole ampliamento della categoria dell'impresa agricola.

Le novità consistono nella perdita di centralità del fondo rustico ai fini della connotazione dell'agrarità dell'impresa, sostituito dal parametro della «cura del ciclo biologico o di una fase necessaria di esso», al fine di individuare le attività agricole principali; nel riferimento all'attività di allevamento degli animali (che sostituisce il termine finora utilizzato di bestiame).

Inoltre, con la riscrittura della parte dedicata alle attività connesse, ora diventata art. 2135, 3° co., si configura un'impresa agricola di tipo "plurifunzionale": tra le attività svolte dall'imprenditore agricolo rientrano



diverse attività, collegate a quella principale, produttive di beni e di servizi, quando abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione o dall'allevamento, ovvero utilizzino prevalentemente attrezzature e risorse dell'azienda.

Cambia così anche il criterio per individuare le attività connesse, che non è più la normalità delle attività svolte dall'agricoltore; il limite è ora dato dal criterio della prevalenza delle ipotesi rientranti nello statuto agrario, avendo introdotto - mediante il richiamo alle attività dirette *"alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico"* - anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno (è stato, anzi, affermato che non vale ad escludere la natura agricola neanche la circostanza che l'impresa non eserciti più direttamente l'attività, bensì abbia concesso in affitto tutti i fondi di cui è proprietaria con le attrezzature e i fabbricati agricoli ivi esistenti).

In tal senso si è di recente espresso il Tribunale di Udine (21 settembre 2012 - Rel. dott. Pellizzoni), affermando: *"l'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento ha ragioni storiche, ma tale principio è stato messo in crisi dalla progressiva dilatazione della nozione di imprenditore agricolo con la modifica dell'art. 2135 c.c., che ha finito per eliminare, o comunque, attenuare fortemente, il confine, mai del tutto certo, tra le cate-*

gorie dell'imprenditore agricolo e quello commerciale; tanto che per Cass. 10/12/2010, n. 24995, avendo la nuova normativa introdotto nella nozione di impresa agricola anche attività che non richiedono una connessione necessaria tra produzione e utilizzazione del fondo, essendo sufficiente a tale scopo il semplice collegamento potenziale o strumentale con il terreno invece che reale come richiesto nella nozione giuridica ante vigente, "ai fini dell'assoggettamento a procedura concorsuale, tenuto altresì conto che l'art. 2135 c.c. non è stato inciso da alcuna delle riforme delle procedure concorsuali, l'accertamento della qualità d'impresa commerciale non può essere tratto esclusivamente da parametri di natura quantitativa, non più compatibili con la nuova formulazione della norma". (Nella fattispecie, infatti, la Corte ha cassato la pronuncia di secondo grado che aveva ritenuto sussistente la qualità d'impresa commerciale e la conseguente fallibilità di un'azienda agricola sulla base della dimensione dell'impresa, della complessità dell'organizzazione, della consistenza degli investimenti e dell'ampiezza del volume d'affari).

Del resto afferma la Suprema Corte (nella pronuncia citata nella parte motiva della sentenza del tribunale friulano) che "(...) non sembra dubbio che la nozione di imprenditore agricolo desumibile dall'innovazione normativa in esame sia decisamente più ampia rispetto al passato, essendo sufficiente, al fine di legittimarne la configurazione, che il suo inter-



vento nell'ambito del processo produttivo sia limitato ad un'attività di controllo dell'esistenza delle condizioni necessarie per la verifica di un esito riconducibile all'andamento in sé del ciclo biologico. Non sembra che tale ampiezza, proprio in quanto riconducibile a criteri diversi da quelli rispetto ai quali era stata riconosciuta la specialità dell'impresa agricola, possa legittimare riserve in ordine all'affermata assoggettabilità al fallimento del solo imprenditore commerciale" (in senso conforme, riferimento alla non assoggettabilità a fallimento di impresa agrituristica, vd.: Cass. Civ., Sez. I, 10.04.2013, n° 8690).

Nello stesso solco si colloca una sentenza di merito, riguardo alla qualificazione giuridica di una società cooperativa, che «la nuova formulazione dell'art. 2135, non imponendo alcun limite all'importanza economica o alla complessità tecnica dell'attività svolta e dell'organizzazione all'uopo predisposta, consente di qualificare come imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività agricola con imponenti complessi aziendali, che si avvalgono di personale dipendente e intrattengono eventualmente anche rapporti con operatori esterni» (A. Napoli 16.1.2003).

Nella vicenda in esame, occorre evidenziare come non osta alla qualificazione di imprenditore agricolo la circostanza che la Cooperativa abbia esercitato durante la sua vita economica anche l'attività di macellazione.



L'attività di macellazione e di vendita della carne rientra nell'ambito delle attività connesse. Ad asserirlo è stata anche una pronuncia del Giudice amministrativo che ha stabilito *"La produzione da parte dell'imprenditore agricolo di carni fresche provenienti prevalentemente dal proprio allevamento ed ottenute per macellazione, ancorché destinate alla commercializzazione sotto forma di vendita al consumatore finale, rientra nelle attività agricole connesse se svolta nei limiti di cui all'art. 2135 c.c. e della L. 9 febbraio 1963, n. 59 e, come tale, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma solo a comunicazione al Comune e al rispetto delle norme igienico sanitarie, siccome prescritto dall'art. 4, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228. ("T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 11/11/2004, n. 5211)*

In questo quadro è stata inserita un'altra rilevante novità con il D.L. del 6.7.2011 n. 98, il cui art. 23, comma 43, così recita: *"In attesa di una revisione complessiva della disciplina dell'imprenditore agricolo in crisi e del coordinamento delle disposizioni in materia, gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere alle procedure di cui agli articoli 182-bis e 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come modificato da ultimo dall'articolo 32, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2".* Ossia l'imprenditore agricolo, che non è fallibile e, di conseguenza non può accedere neanche al concordato, può utilizzare oggi



la procedura di ristrutturazione dei debiti e servirsi della transazione fiscale".

Nel caso di specie, per un corretto giudizio riguardo la natura dell'attività espletata, l'analisi del primo Giudice doveva quindi estendersi dalla semplice analisi dei bilanci anche alla verifica dell'oggetto sociale che, per le società agricole deve intendersi "esclusivo" per le attività individuate dall'art. 2135 c.c..

Il Tribunale doveva quindi accertare la qualità di impresa agricola sia avendo riguardo alla natura dell'attività esercitata, indipendentemente dalla complessità organizzativa raggiunta dall'azienda ma anche verificando che le attività connesse di cui ai commi 1° e 3° art. 2135 c.c. derivino in via prevalente dall'esercizio delle attività agricole principali. *(In tal senso si è espresso il Tribunale di Mantova con una sentenza del 27/09/2012).*

Giudizio che qualora fosse stato correttamente eseguito avrebbe evidenziato come la società Le Verdi Madonie società Cooperativa a r.l. data la connotazione prevalentemente agricola dell'attività economica esercitata ai sensi del nuovo disposto dell'art. 2135 cc. non poteva essere dichiarata fallita.

Alla luce delle superiori ragioni, nel caso di specie, il Tribunale pur essendo in possesso della documentazione che attestava la natura agricola della società reclamante (Visura Camerale, atto costitutivo, relazione della



Guardia di Finanza e gli atti a firma del LRPT della società) ha ritenuto di dover qualificare la società Le Verdi Madonie Cooperativa agricola a r.l. come impresa commerciale, violando così l'art. 1 L.F. in relazione all'art. 2135 cc.

Tanto premesso, l'istante *ut supra* elettivamente domiciliato, rappresentato e difeso

Ricorre

A Codesta Ecc.ma Corte d'Appello adita affinché Voglia, ai sensi dell'art. 18 L.F., come modificato dal D.Lgs. n. 169/2007, accogliere le seguenti conclusioni:

- in via preliminare, disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo ai sensi dell'art. 19 L.F.

- Nel merito, revocare il fallimento sopra indicato;

- porre tutte le spese di procedura a carico del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caltanissetta in liquidazione

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

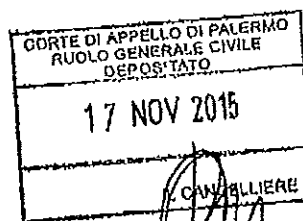
Si depositano i seguenti documenti: Copia fascicolo I° Grado; Copia Atto Costitutivo; Visura Camerale; Copia relazione Guardia di Finanza.

Ai fini del contributo unificato il sottoscritto difensore dichiara che il valore del presente procedimento è di €. 64.720,00 e che ai sensi dell'art. 13 comma 3 DPR 115/2002 il C.U. è di €. 569,25.



Con osservanza,
Palermo, li 16/11/2015

Avv. Flavio Di Vita



Ger

MANDATO

Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento l'avv. Flavio Di Vita presso il cui studio eleggo domicilio. Vale per ogni fase, grado, procedimento esecutivo, fase cautelare.

Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 D.l.vo n°196 del 30.06.2003 e presto il consenso al trattamento dei dati personali per l'espletamento del mandato difensivo

Flavio Di Vita
Vice la fine
[Signature]

[Signature]

Oron 4808/15

R. G. n. 2364/2015



CORTE DI APPELLO DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

IL PRESIDENTE

Letto il ricorso che precede e visto l'art. 18 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

fissa

per la comparizione delle parti, dinanzi alla sezione III civile, l'udienza del 5 febbraio 2016 ore 10,30, onerando il reclamante della notifica del ricorso e del presente decreto alle altre parti ed al curatore del fallimento entro il termine di giorni dieci dalla comunicazione del presente provvedimento;

assegna ai resistenti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in cancelleria;

nomina relatore il cons. Emma de Giacomo;

si comunichi al reclamante.

Palermo 18 novembre 2015

Deposito in Cancelleria

Il 19 NOV 2015

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

GF

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

su richiesta come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'ufficio UNEP della Corte di Appello di Palermo ho notificato il su esteso atto a:

1) ASI DI CALTANISSETTA GESTIONE SEPARATA IRSAP IN LIQUIDAZIONE con sede a Caltanissetta (P.IVA 80009240856) in persona dell'avv. Giuseppe Balistreri suo procuratore costituito nel giudizio n. 64/2013 Ruolo Fallimentare Tribunale di Termini Imerese, domiciliato ai fini del suddetto giudizio in Cefalù via Generale Prestisimone n.17 presso lo studio dell'avv. Concetta Allegra;

MEDIANTE NOTIFICA
A MEZZO IL SERVIZIO POSTALE
CON RACCOMANDATA A.R.
PALERMO 25 NOV 2015
UFFICIALE GIUDIZIARIO
CORTE DI APPELLO - PALERMO
DOTT. ANGELA RIZZO

2) Curatela del Fallimento n. 15/2015 Tribunale di Termini Imerese, in persona del curatore nominato Avv. Mario Parisi (PRSMRA67C21G273C) con studio in Palermo via Antonio Meucci n.9

all 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE

Prot. N° 45/2015
Reg. N° 45/2015
G.M. N° 668/2015
R.G. N°
R.G. N°

composto dal Collegio Magistrale

da Giuseppe Rizzo

Presidente

da Emma Piazzini

Giudice rel.

da Monica Stocco

Giudice

dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 64 dell'anno 2013 del Ruolo prefallimentare

A CARICO DI

"Le Verdi Madonie società cooperativa in liquidazione" con sede in Geraci Siculo (P.IVA 04410430823)

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Esaminato il ricorso proposto nell'interesse del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caltanissetta in liquidazione, con il quale lo stesso deduce di essere creditore della cooperativa "Le Verdi Madonie in liquidazione" della somma di euro 37.060,87, portata da sentenza n. 280/12 emessa dal Tribunale di Caltanissetta divenuta definitivamente esecutiva;

esaminata la memoria di costituzione della società debitrice e tutti gli atti successivi;

ritenuto in via preliminare che nessun dubbio sussiste sulla legittimazione del commissario straordinario del Consorzio a stare in giudizio, auso che il dott. Cicero è stato legittimamente incaricato come da procura in calce al ricorso e da dettatura commissariale allegata al fascicolo di

Tribunale di Termini Imerese
19/10/2015

parte;

rilevato secondariamente che nessun dubbio sussiste sulla natura commerciale dell'attività esercitata dal debitore e sul possesso da parte di detta impresa dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., per come si ricava dalla documentazione prodotta dalla parti e dalla relazione della Guardia di Finanza acquisita agli atti.

Ritenuto che la società cooperativa, se svolge anche attività commerciale (come nella specie) è soggetta anche al fallimento;

considerato che la messa in liquidazione non impedisce la dichiarazione di fallimento, sebbene cambia il criterio di valutazione dell'insolvenza. Considerato, infatti, che se la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L. fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci;

- non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 12 marzo 2013, n. 6071);

rilevato nella specie che la società cooperativa ha chiuso la fase di liquidazione volontaria depositando il bilancio di chiusura e provvedendo alla cancellazione dal registro delle imprese in data 4.11.2014;

ritenuto in linea con la giurisprudenza prevalente che la società cancellata dal registro delle imprese possono essere dichiarate fallite entro un

anno dalla data di cancellazione a norma dell'art. 10 L.F.

Ritenuto conseguentemente che la società cooperativa resistente è soggetta alla dichiarazione di fallimento non essendo ancora trascorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e non essendo stata fornita alcuna prova circa l'adozione di provvedimenti in via amministrativa (dichiarazione di liquidazione coatta), che impedirebbero la dichiarazione di fallimento;

rilevato nel merito che nessun dubbio sussiste sulla natura commerciale dell'attività esercitata dal debitore e sul possesso da parte di detta impresa dei requisiti dimensionali di cui all'art. 1 L.F., per come si ricava dalla documentazione allegata dalla società resistente e dalla relazione della Guardia di Finanza acquisita agli atti.

Ritenuto che i debiti complessivamente risultanti dall'istruttoria prefallimentare risultano superiori a trentamila euro;

considerato infatti che oltre il credito originario esiguito dal creditore istante per euro 37.060,87 (e rispetto al quale tuttavia sono stati effettuati alcuni pagamenti per euro 8000,00 mediante consegna di due assegni bancari giudiziali, non ancora riscossi dal creditore), sono stati dimostrati ulteriori debiti nei confronti del Consorzio ricorrente e in particolare

il credito dell'ammontare di euro 15.827,75 nascente da decreto ingiuntivo n.59/2012 emesso dal Tribunale di Caltanissetta confermato dalla sentenza n.37/14 e il credito di euro 11.833,17 portato dalla sentenza del 7.04.2014 emessa dal Tribunale di Caltanissetta che ha confermato il decreto ingiuntivo n.507/12, oltre ulteriori crediti presumibilmente vantati dal Consorzio ricorrente per oltre 300.000,00 euro, sebbene ancora in fase di accertamento e rispetto ai quali tuttavia la documentazione allegata non fornisce la prova certa e univoca circa l'esistenza del credito.

Rilevato che le eccezioni sollevate dalla società debitrice in ordine alla

esistenza di ulteriori debiti nei confronti della società ricorrente sono del tutto infondate non avendo trovato riscontro nella documentazione allegata dalle parti,

considerato pertanto che alla luce della documentazione acquisita e prodotta dalle parti ricorrono nella specie i presupposti di fallenza e di insolvenza.

Ritenuto in ordine alla nomina del curatore che questi va individuato nell'avv. *N. Pansini* con studio in *Palermo via Nizza n. 9*.

Il quale non presenta alcuna delle ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 28 L.F. (come modificato dal D. legge 83/15) e risulta essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter3.

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5, 6, 9, 14 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche;

DICHIARA

il fallimento della *"Le Verdi Madonie società cooperativa in liquidazione"* con sede in *Geraci Siculo* (P.IVA 04410430823), in persona del liquidatore

NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Emanuela Piazza e Curatore l'avv. *Manfred Pansini* con studio in *Palermo, via Nizza n. 9*

ORDINA

al fallito di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori

DISPONE

che il Curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovano presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni del fallito ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F., con l'avvertimento che "il mancato rispetto di tale termine, senza giustificato motivo e giusta causa di revoca del curatore." Art. 87 come modificato con decreto legge 83/2015

STABILISCH

Il giorno 28.02.2016 ore 9,30, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo è ordinato il curatore di procedere alle comunicazioni ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali contro il fallito a mezzo posta certificata ai sensi dell'art. 91 bis L.F.;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la trasmissione via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 92 L.F. delle domande di insinuazione unitamente ai documenti;

MANDA

la Cancelleria per la notifica della presente sentenza al Pubblico Ministero ed alla società debitrice, per la comunicazione per estratto al Curatore ed ai ricorrenti, nonché per la trasmissione al registro delle imprese al



fini dell'annotazione

Cost deciso in Termini Imerese il giorno 01.10.2015

Il Giudice

Il Presidente

TRIBUNALE
di Termini Imerese
19 OTT 2015
DEPOSITATO

Il Giudice
Il Presidente
Il Segretario



ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ALL 3

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

N. 93/6 del 21 GEN. 2015

OGGETTO: Lite Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione Gestione Separata IRSAP C/ Verdi Madonie Soc. Coop. arl in liquidazione. Incarico ad un legale di fiducia al quale conferire mandato per promuovere azione finalizzata al recupero dei crediti maturati a vario titolo dall'Ente nei confronti della società cooperativa Verdi Madonie in liquidazione.

IL DIRIGENTE DELEGATO

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 12 gennaio 2012;

VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Attività Produttive n. 1576 del 28.03.2012 (G.U.R.S. 20 aprile 2012, Parte I, n. 16), con la quale sono stati dati i primi indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8/2012;

VISTO l'art. 64 della legge regionale n. 9 del 15/05/2013 con il quale sono state emanate norme di interpretazione autentica del comma 8 dell'art. 19 della Legge Regionale n.8/2012;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 4/2013 con la quale sono stati, tra le altre cose, forniti indirizzi interpretativi dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013;

VISTO l'atto di indirizzo adottato dal Presidente con propria Determinazione n.29 del 6.5.2014;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'IRSAP – Gestione Separata di Caltanissetta prot. n. 233 del 29/01/2013 con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal Funzionario Responsabile, saranno controfirmati dal Funzionario Direttivo Ing. Salvatore Giammusso o dal Funzionario Direttivo Sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa;

PREMESSO che:

- il Consorzio ASI di Caltanissetta, con contratto stipulato in data 19/04/2004, con decorrenza dall'1/05/2004, a seguito di atto deliberativo n. 11 del 30/03/2004, provvedeva ad affidare il Frigomacello di C.da Calderaro direttamente in uso e gestione alla Soc. coop. a r.l. "Le Verdi Madonie" con sede in c.da S. Antonio – Geraci Siculo (PA), con la previsione di un canone annuale di 25.000 euro;

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

- la società cooperativa, che ad oggi detiene il possesso della struttura nonostante l'attività sia stata dismessa, ha maturato un cospicuo debito nei confronti dell'Ente a titolo di canoni di locazione e contributo uso, infrastrutture per una somma pari a circa € 150.000,00;
- presso il Tribunale di Termini Imerese è pendente il giudizio promosso dall'Ente, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Balistreri giusta determinazione commissariale di incarico n. 47/2012, per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa Verdi Madonie in liquidazione, a seguito della sentenza n. 280/2012, pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio RG n. 757/2008, per effetto della quale la stessa società cooperativa è stata riconosciuta debitrice dell'Ente della somma di € 28.872,51 con gli interessi dello singole scadenze al soddisfo, oltre € 1.284,50 oltre oneri e accessori di legge per spese liquidate in sentenza;
- nel corso di tale giudizio, il liquidatore della società ha proposto un piano di rientro di predette somme di cui alla predetta sentenza, versando in acconto la somma di € 13.000,00 con assegni circolari agli atti dell'Ente;

RITENUTO alla luce degli elementi indicati dovere provvedere al recupero della integrale somma dovuta all'Ente dalla società cooperativa Le Verdi Madonie, tenuto conto anche del giudizio pendente presso il Tribunale di Termini Imerese, afferente la dichiarazione di fallimento della stessa società cooperativa in ragione del credito complessivamente vantato;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 19 della l.r. n. 8/2012, sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 del citato art. 19, tutti i rapporti attivi e passivi dei Consorzi ASI in liquidazione transitano nelle gestioni separate, di cui al comma 8 del più volte citato art. 19, mantenendo le stesse autonomia legittimazione;

PRESA VISIONE dell'art. 64 della L.R. n. 9/2013 che testualmente recita "Il Presidente dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP), subentrato ai commissari liquidatori nominati ai sensi del predetto articolo 19, è il legale rappresentante, anche ai fini di cui all'art. 7, comma 1, lett. h) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, dei singoli soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriale in liquidazione, transitati nella gestione separata, e che gli stessi mantengono la propria originaria autonomia personalità giuridica sino all'adozione del decreto di accertamento della chiusura delle operazioni di liquidazione di cui al comma 4 ultimo periodo del citato art. 19 della legge regionale n. 8/2012...in nessun caso è consentito che le singole posizioni debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero nel bilancio della Regione."

PROPONE

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

PROMUOVERE azione diretta al recupero del credito complessivamente vantato dal Consorzio nei confronti della società cooperativa Verdi Madonie, in liquidazione, a titolo di canoni di locazione insoluti e ad altro titolo, per un importo ad oggi € 150.000,00 circa, salvo conguagli e conteggi, incaricando legale di fiducia dell'Ente.

Il Funzionario Direttivo
Dott. Francesco Balletti

Il Funzionario Direttivo Incaricato
Sig.ra Maria Cristina Dirocco

Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione - Gestione Separata IRSAP, si esprime parere favorevole all'adozione della predetta proposta;

Il Dirigente Area Affari Giuridici
Dott.ssa Anna Di Martino

IL DIRIGENTE DELEGATO

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 8° della L.R. n. 8/2012;
2. Vista la superiore proposta avanzata dal Consorzio ASI in Liquidazione, Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta;
3. Tenuto conto che con DDG n. 21 del 04/02/2014 il Direttore Generale dell'IRSAP ha delegato alla dott.ssa Anna Di Martino le proprie funzioni in caso di assenza o impedimento;
4. Visti i pareri annotati al n. 13703 del 07/11/2014 e n. 13739 del 10/11/2014 formulati dal prof. avv. Massimiliano Marinelli il quale, in risposta a richieste avanzate dall'Istituto con note n. 13701 del 07/11/2014 e n. 13725 del 10/11/2014, si è espresso ritenendo che *"la delega in questione è correttamente rivolta ad assicurare la funzionalità dell'Ente, garantendo che, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, non si realizzi una paralisi dell'azione amministrativa, con le intuibili conseguenze sul corretto espletarsi della funzionalità dell'Istituto."* ed ancora *"... l'attribuzione delle funzioni produce i suoi effetti fino a quando il Direttore Generale (indipendentemente dalla persona fisica che ricopra l'incarico) non procederà alla revoca o alla modifica di essa."*;
5. Vista la nota assessoriale n. 62160/DIR del 10/11/2014, annotata al prot. n. 13740, con la quale si prende atto della DDG n. 21/2014 relativa alla delega delle funzioni del Direttore Generale alla dott.ssa Anna Di Martino;

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asalcaltanissetta.it
Pec: info@pec.asalcaltanissetta.it





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 9/2012

**Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP**

6. Vista la nota IRSAP n. 13741 dell' 11/11/2014 con la quale è stato comunicato all'Assessorato Regionale Attività Produttive che gli atti gestionali dell'IRSAP e delle singole Gestioni Separate aventi carattere di indifferibilità ed urgenza saranno sottoscritti dalla Dott.ssa Anna Di Martino, Dirigente delegata alle funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014;
7. Rilevato che a tutela dell'interesse pubblico rappresentato appare necessario assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in attesa della nomina del nuovo Direttore Generale, al fine di evitare la possibile insorgenza di nocumento e/o danno e responsabilità;
8. Visto il parere favorevole del Dirigente Area Affari Giuridici;
9. Visto l'Albo dei legali IRSAP;
10. Vista la Determinazione Presidenziale n. 29 del 06/05/2014;
11. Ritenuto che la presente proposta riveste carattere di indifferibilità ed urgenza;
12. Vista la determinazione del Commissario Liquidatore del Consorzio ASI di Caltanissetta n. 47/2012;

Disporre di PROMUOVERE azione diretta al recupero del credito complessivamente vantato dal Consorzio nei confronti della società cooperativa Verdi Madonie, in liquidazione, a titolo di canoni di locazione insoluti e ad altro titolo, per un importo ad oggi € 150.000,00 circa, salvo conguagli e conteggi, conferendo incarico all'Avv. Giuseppe Balistreri, individuato fra quelli regolarmente iscritti nell'Albo dei legali IRSAP e dei Consorzi ASI in Liquidazione – Gestioni Separate IRSAP, secondo i criteri di scelta individuati nel vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali, in particolare per *evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto*, in considerazione del fatto che il suddetto professionista è stato incaricato del patrocinio dell'Ente per l'esecuzione della sentenza n. 280/2012 del Tribunale di Caltanissetta e che, per tale effetto risulta pendente il giudizio per la dichiarazione di fallimento della società cooperativa debitrice dinanzi il Tribunale di Termini Imerese.

Il Dirigente Delegato
alle Funzioni di cui alla DDG n. 21 del 04/02/2014

Dott.ssa Anna Di Martino

21/01/2015

IL PRESIDENTE

Vista la superiore proposta di determinazione munita dei visti, pareri e del conferimento dell'incarico, ritenuta meritevole di approvazione, nonché esaminata dall'Area di Staff di questa

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA





ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012

Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP

Presidenza (Coordinatore Dott. Giuseppe Sutura Sardo – Funzionario direttivo Dott. Francesco Balletti);

DETERMINA

1. PROMUOVERE azione diretta al recupero del credito complessivamente vantato dal Consorzio nei confronti della società cooperativa Verdi Madonie, in liquidazione, a titolo di canoni di locazione insoluti e ad altro titolo, condividendo la superiore proposta.
2. DARE MANDATO al Direttore Generale di provvedere a tutti i conseguenti atti e adempimenti, anche di natura contabile, connessi all'adozione della presente determinazione, ivi inclusa la firma della convenzione con il professionista.

Il Presidente
Alfonso Cicero
n. g. di Legale Rappresentante ex art. 19
L.R. n. 8/2012

Via Peralia Zona Industriale
93100 Caltanissetta
P.I. 00189200850
C.F. 80009240856

Tel. 0934532311
Fax. 093425703
Mail: info@asicaltanissetta.it
Pec: info@pec.asicaltanissetta.it

REGIONE
SICILIANA

